

Notificazioni ed irreperibilità relativa: l'Agente Postale deve menzionare tutto nell'avviso di ricevimento, altrimenti la notifica non è corretta.

Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa¹, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che la sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.

N.d.r.: le note sono state aggiunte dalla Redazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.5.2013, n. 13278

...omissis...

2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 6.

3 - L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione.

3 bis - Con istanza 12.11.2012, il ricorrente ha chiesto la sollecita trattazione del ricorso, evidenziando e documentando l'avvio della procedura esecutiva in proprio danno.

4 - La questione posta dal ricorso, attiene alla regolarità o meno della notifica dell'atto previo, sostenendosi che, avrebbero errato i Giudici di merito nel presupporre la legittimità, dal momento che, nel caso, non risultavano essere state osservati tutti gli adempimenti richiesti.

...omissis...

Lamenta in questa sede il ricorrente che l'atto non risultava essergli pervenuto e che, d'altronde, le carenze di notifica, erano connesse, sia all'originario errore omissivo dell'Ufficio, che non aveva, compiutamente, indicato l'indirizzo omettendo il numero civico, sia pure a vizi del procedimento notificatorio, non risultando annotato dall'Agente Postale quale era il numero civico dello stabile nel quale si era, concretamente, introdotto.

4 bis - Il ricorso sembra fondato, alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 03/2010 e n.

¹ Si veda SALEMI, [Schemi & Formule sulle notificazioni](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013.

258/2012² nonché, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l'altro, con le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/2005³; queste ultime, in particolare, hanno affermato che **nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.**

5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli [artt. 375 e 380 bis c.p.c.](#), con pronuncia di accoglimento per manifesta fondatezza.

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte, vista la relazione, il ricorso e la memoria 02.04.2013, nonché il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua dei principi affermati nelle richiamate e condivise pronunce, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e, per l'effetto, annullata l'impugnata sentenza;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;

Visti gli [artt. 375 e 380 bis c.p.c.](#)

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013

² La massima – estratta da *Boll. Trib.*, 2013, 2, 151 con nota di PERRUCCI– così recita: *nel caso in cui non sia possibile consegnare l'atto da notificare per temporanea assenza del destinatario dalla sua casa di abitazione o dal luogo in cui egli ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, e sussista incapacità o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione (persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non minori di 14 anni o non palesemente incapaci), essendo l'attuale disciplina ingiustificatamente diversa a seconda che l'atto da notificare sia un atto di accertamento, per il quale trovano applicazione le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. (deposito di copia nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione di avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e notizia al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento) o una cartella di pagamento, per la quale sono in vigore le modalità previste dall'art. 26 terzo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (notifica che si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso all'albo comunale), va dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo (ora quarto) comma di tale ultima disposizione nella parte in cui assicura al destinatario una minore conoscibilità della cartella di pagamento notificata, in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..*

³ La massima ufficiale così recita: *nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione.*